



Comune di Poggio Natico

Provincia di Rieti
Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 13 DEL 30.04.2024	APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024
--------------------------------	--------------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** addi' **trenta** del mese di **aprile** alle ore **15:35** nella sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - DIAMILLA VERONICA	SINDACO	P
2 - ANTONINI LUDOVICO	CONSIGLIERE	P
3 - CREMISINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
4 - BENEDETTI DANIELA	CONSIGLIERE	P
5 - LEONI ELEONORA	CONSIGLIERE	A
6 - PERPETUA PIER LUIGI	PRESIDENTE	P
7 - PETROZZI MARCO	CONSIGLIERE	A
8 - TROVARELLI NICOLAS	CONSIGLIERE	A
9 - UBERTINI MICHELA	CONSIGLIERE	P
10 - FERRANTE FABIO	CONSIGLIERE	A
11 - GUIDI MAURO	CONSIGLIERE	A

IN CARICA	n. 11	PRESENTI	6	ASSENTI	5
-----------	-------	----------	---	---------	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Pier Luigi PERPETUA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Luca IACOVACCI

E' presente in aula l'assessore esterno Livio Guidi.

La seduta e' pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale “*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ... ”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.*
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2020 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di dissesto, con relativa approvazione della relazione dell'organo di revisione che ne analizza le cause;

- VISTA la Deliberazione di C. C. n 28 del 19/10/2021 relativa all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 ai sensi dell'art 259 del TUEL;
- PRESO ATTO del decreto ministeriale n. 021325 del 3 febbraio 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2020/2022;
- PRESO ATTO della deliberazione C.C. N 2 del 11/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato e il documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art.264 del D.Lgs. n.267/2000;
- PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 21 del 31/07/2023 è stato approvato il D.U.P. semplificato 2023-2025;
- PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 9 del 27/03/2024 è stato approvato il D.U.P. semplificato 2024-2026;
- PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- Visto il Piano economico finanziario determinato con delibera del Consiglio Comunale n.12 in data odierna, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per **l'anno 2024** di euro **626.832 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di € 1.248,00)**, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE</i>	416.906
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i>	209.927

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2024		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		%	%
Totale costi variabili	416.906		
detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	-624	416.282	90
			10

Totale costi fissi	209.927			
detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	-624	209.303	93	7
Totale costo del servizio		625.585		

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2024, di cui all’allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all’Allegato B relativo alle utenze non domestiche.

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall’anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, il quale, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 15 marzo 2024;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- La delibera 386/2023/R/RIF di ARERA rubricata “*istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (*UR1,a,*) e per la copertura

delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (*UR2,a*);

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30/05/2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente:

Presenti: n. 6

Assenti : n. 5

Favorevoli: n. 5

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (UBERTINI)

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno **2024**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” per l'anno 2024 di cui alla **AllegatoA** relativa alle utenze domestiche e alla **AllegatoB**) relativa alle utenze non domestiche;
- 2) di quantificare in euro **625.585** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'**Anno 2024** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
416.282	209.303	625.585

- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come

- definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di dare atto che per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a*) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi(*UR2,a*);
- 5) di stabilire, che tutte le agevolazioni o riduzioni sono previste nel vigente Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30/05/2023;
- 6) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 30 giugno 2024;
- 2° rata entro il 31 agosto 2024;
- 3° rata entro il 31 ottobre 2024;
- 4° rata entro il 31 dicembre 2024

Pagamento in unica soluzione 30 giugno 2024

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il consiglio comunale, sentiti gli intervenuti riportati nel separato processo verbale, con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente

Presenti: n. 6
Assenti : n. 5
Favorevoli: n. 5
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 1 (UBERTINI)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2024” immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Pier Luigi PERPETUA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca IACOVACCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2024 al 22.05.2024

Poggio Nativo li 07.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca IACOVACCI